

Con quattro pronunce odierne, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, riunita in Grande Sezione e intervenendo in materia di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, ha ribadito i che principi processuali nazionali – quali l'autorità di cosa giudicata – non possono ostacolare i diritti che i singoli traggono dal diritto dell'Unione.

La Corte ricorda a tale riguardo l'importanza che il principio dell'autorità di cosa giudicata riveste sia nell'ordinamento giuridico dell'Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali.

Ciò detto, anzitutto, la Corte ricorda che il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione. Alla luce di una tale situazione di inferiorità, la direttiva 93/13 prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale del contratto un equilibrio reale. La Corte dichiara poi che il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e che gli Stati membri sono obbligati a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive.

Il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale che, a causa degli effetti dell'autorità di cosa giudicata e della preclusione, non consente né al giudice di esaminare d'ufficio il carattere abusivo di clausole contrattuali nell'ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria né al consumatore, dopo la scadenza del termine per proporre opposizione, di far valere il carattere abusivo di tali clausole in tale procedimento o in un successivo procedimento di cognizione, quando dette clausole siano state oggetto di un esame d'ufficio da parte del giudice quanto al loro eventuale carattere abusivo, ma la decisione giurisdizionale che autorizza l'esecuzione ipotecaria non comporti alcun motivo, nemmeno sommario, che dia atto della sussistenza di tale esame né indichi che la valutazione effettuata dal giudice di cui trattasi in esito a detto esame non potrà più essere rimessa in discussione in assenza di opposizione nel termine citato. Tuttavia, quando il procedimento di esecuzione ipotecaria è terminato e i diritti di proprietà sono stati trasferiti a un terzo, il giudice non può più procedere a un esame del carattere abusivo di clausole contrattuali che condurrebbe all'annullamento degli atti di trasferimento della proprietà e a rimettere in discussione la certezza giuridica del trasferimento di proprietà già effettuato nei confronti di un terzo. Il consumatore deve nondimeno, in una tale situazione, essere in grado di far valere, in un successivo procedimento distinto, il carattere abusivo delle clausole del contratto di mutuo ipotecario.

In merito a procedimenti di esecuzione forzata basati su titoli esecutivi che hanno acquisito autorità di cosa giudicata, i giudici italiani dell'esecuzione hanno interrogato la Corte sul carattere abusivo della clausola penale e della clausola che prevede un interesse moratorio dei contratti di finanziamento, nonché sul carattere abusivo di talune clausole dei contratti di fideiussione, sulla base dei quali i creditori abbiano ottenuto decreti ingiuntivi divenuti definitivi. I giudici nazionali hanno rilevato che, in forza dei principi processuali nazionali, in caso di mancata opposizione da parte del consumatore, l'autorità di cosa giudicata di un decreto ingiuntivo copre il carattere non abusivo delle clausole del contratto di fideiussione, e ciò anche in assenza di qualsiasi esame espresso, da parte del giudice che ha emesso tale decreto ingiuntivo, del carattere abusivo di tali clausole.

La Corte ritiene, tuttavia, che una tale normativa nazionale possa privare del suo contenuto l'obbligo incombente al giudice nazionale di procedere a un esame d'ufficio dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali. L'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva impone che il giudice dell'esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore e contro il quale il debitore non ha proposto opposizione.

In definitiva, la Corte ha ritenuto che il diritto dell'Unione osti a una tale normativa nazionale.

Riferimenti Normativi:

- direttiva 93/13/CEE